

**D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 recante: "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali".**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 dicembre 2000, n. 365 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2000, n. 288), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della stessa legge, abrogato dall'art. 2-sexies, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, così disponeva: «Art. 2. [1. Nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio. 2. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio]. La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-9 dicembre 2002, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 2 del suddetto art. 2.

(2) Titolo così sostituito dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

(...)

**1-bis. Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio.**

[1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni <sup>(12)</sup>.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto <sup>(13)</sup>.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino <sup>(14)</sup>.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano <sup>(15)</sup>.

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici <sup>(16)</sup> <sup>(17)</sup>.

(12) Vedi, anche, il D.M. 3 agosto 2001.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre - 9 dicembre 2002, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis commi 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; in riferimento agli artt. 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

-bis sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-bis e 6-ter sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre - 9 dicembre 2002, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis commi 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; in riferimento agli artt. 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria;

*ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6*

*-bis sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione;*

*ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-bis e 6-ter sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.*

*(15) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre - 9 dicembre 2002, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis commi 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; in riferimento agli artt. 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria;*

*ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6*

*-bis sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione;*

*ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-bis e 6-ter sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.*

*(16) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-9 dicembre 2002, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.*

*(17) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 e successivamente abrogato dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.*

---

(...)